

ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DEL FORO DI PESARO

ISCRITTO AL N.90 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

PIAZZALE CARDUCCI 12 – C/O TRIBUNALE DI PESARO – 61121 PESARO

STATUTO aggiornato al D. Lgs. 28/2010 e s. m. e al D.M. 150/2023

Art. 1- Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 150/2023 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro (di seguito in breve C.O.A.) l'"ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO (di seguito in breve O.d.M.).

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare, penale, di consumo e in tutti e, in ogni altro ambito in cui la mediazione è legislativamente prevista.
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, anche cooperando con il C.O.A. e con enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli avvocati di PESARO dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

Il C.O.A. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. ha sede legale in Pesaro, Piazzale Carducci n.12, all'interno del Palazzo di Giustizia di Pesaro, nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10 o nelle sedi secondarie.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni nei suddetti locali o in altri luoghi indicati come sedi operative, individuati tra quelli eventualmente messi a disposizione dal C.O.A.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.d.M.; il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione all'Organismo.

Art. 3 -Gli organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Responsabile dell'O.d.M.;

Art.4 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati con la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/2023, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; il Responsabile resta in carica per tutto il periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione e/o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 5 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/2023.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del C.O.A. e/o del personale della Segreteria della Fondazione Forense di Pesaro, convenzionata con il C.O.A. nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 unità.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del C.O.A. o da un suo delegato.

Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra i mediatori iscritti all'O.d.M, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del C.O.A, o dal responsabile o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Un componente delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del C.O.A.

Art.8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;

- b) propone al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori, in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma degli artt. 28 e 30 D.M. 150/2023, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione previste dall'art. 22 lett. a) D.M. 150/2023;
- f) redige, e, aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/2023 e dal Regolamento dell'O.d.M. ed adempiano agli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 23 del D.M. 150/2023 e dal Codice Etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/2023;
- h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;
- i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto, e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;
- l) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- m) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- n) tiene su supporto informatico la contabilità dell'O.d.M. e predispone e approva il rendiconto di cassa;
- o) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- q) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/2023;
- r) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'Organismo a norma di legge.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

1. L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pesaro e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.d.M. e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.
- 2 L'O.d.M. può altresì avvalersi di mediatori iscritti ad altri Albi con funzioni di co-mediatore purché abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, Statuto, Codice Etico e comunque di legge e siano stati iscritti su autorizzazione del C.O.A.
3. Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo, in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore dell'O.d.M. è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Pesaro, che avrà sottoscritto l'eventuale contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., salvo quanto previsto all'art. 9 punto 2.

Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione come previsto dalla legge.

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente, entro il termine di 1 (uno) anno dal ricevimento del richiamo scritto, comporta, la sospensione dalle liste del Mediatore, nonché la sostituzione del Mediatore nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del C.O.A. o della Fondazione Forense di Pesaro.

L'O.d.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 12 - Gestione contabile

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'O.d.M. ha acceso, per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite, apposito conto corrente bancario separato da quello dell'ordine del C.O.A..

La gestione contabile dell'O.d.M. avviene con l'ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

Annualmente l'O.d.M. trasmette i propri bilanci (preventivo e consuntivo) al C.O.A. per l'inserimento nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio dell'O.d.M. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'O.d.M.

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate (a titolo esemplificativo) per:

- compenso professionale dei mediatori;
- spese per il personale;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;
- spese di rappresentanza;
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 13 - Obblighi assicurativi

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

Art. 14 - Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/2023, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/2023;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 15 Modifiche e Scioglimento

Il presente Statuto può essere modificato dal C.O.A., anche su proposta, e comunque, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

L'O.d.M. si estingue per motivata delibera del C.O.A. Con tale delibera il C.O.A. nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati.